

ATTO DI DIFFIDA
(art. 37 D.L. n 76/2020)
AGLI IMPRENDITORI INDICATI
NELL'ELENCO ALLEGATO

OGGETTO: DIFFIDA A ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE ALLE LINEE DI INDIRIZZO DEL CONSERVATORE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 403 DEL 18 NOVEMBRE 2022 EMANATA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020.

Ai/Alle titolari delle imprese individuali di cui all'elenco allegato,
come noto, il domicilio digitale (PEC) dell'impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato ed iscritto nel registro delle imprese (v. art. 5 legge n. 221/2012). L'imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il propriodomicilio digitale.

Ad oggi **non risulta che Lei abbia comunicato** all'Ufficio del Registro delle Imprese di Firenze il **domicilio digitale della Sua impresa individuale** (indicata in allegato), oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e **non è stato da Lei sostituito** (cfr. Determinazioni del Conservatore pubblicate nel sito camerale alla pagina "*Cancellazione indirizzo PEC irregolare*" nn. 173/2022 e 221/2022).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nell'atto di indirizzo camerale indicato in oggetto, la presente riveste pertanto valore di formale **diffida a regolarizzare la Sua posizione, con comunicazione per l'iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale della Sua impresa.**

Detto adempimento dovrà avvenire **nel termine di 45 (quarantacinque) giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo camerale online della Camera di Commercio di Firenze.

Comunicando il domicilio digitale della Sua impresa, eviterà di incorrere nella sanzione e negli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice: può essere direttamente presentata accedendo al sito <http://ipec-registroimprese.infocamere.it/> presso cui potrà anche essere firmata digitalmente la richiesta.

La domanda non è soggetta ad imposta di bollo e diritti di segreteria.

Per informazioni tecniche su come presentare ed inviare telematicamente la pratica e per fissare appuntamenti telefonici è disponibile "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" all'indirizzo <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi>

Nel portale [SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese](#) è inoltre disponibile la scheda:
[COMUNICAZIONE/VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA INDIVIDUALE](#)

Ai sensi della normativa in materia, scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale **ed applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento**: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagamento € 60,00 cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Sua impresa individuale:

- a) avrà la seguente dicitura: **codice_fiscale_impresa @impresa.italia.it**;
- b) **sarà valido solamente per il ricevimento** di comunicazioni e notifiche e **non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Agnese Tantulli

Responsabile adozione provvedimenti finali: il Conservatore del Registro delle Imprese

Amministrazione competente: Camera di Commercio di Firenze;

PEC: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it

Ufficio presso cui è possibile accedere agli atti del procedimento e al fascicolo informatico di cui all'art. 41 del d. lgs. 82/2005: Registro delle imprese – Piazza dei Giudici 3 Firenze.

Termine di conclusione del procedimento:

- a) entro 5 gg. da quando l'imprenditore comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa;
- b) se l'imprenditore non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze.

Distinti saluti.

Il Conservatore del Registro
delle Imprese
(Dott.ssa Brunella Tarli)

DOCUMENTO INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(ART. 23 ter D.Lgs. 82/2005)